

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Marzo 2025

NEWS

FISCO

ROTTAMAZIONE QUATER: COME CHIEDERE LA RIAMMISSIONE

Comunicato stampa AdR 11 marzo 2025, Faq AdR 11 marzo 2025

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso pubbliche le modalità di presentazione della domanda di riammissione alla definizione agevolata delle cartelle. Sul sito sono presenti anche alcune Faq che riepilogano le condizioni e l'ambito applicativo della riammissione.

Per ottenere la riammissione, occorre **presentare** apposita domanda **entro il 30 aprile 2025**, accedendo al sito istituzionale dell'AeR www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando una delle seguenti modalità alternative.

Modalità presentazione domanda	Modalità di ricevimento dell'avvenuta presentazione
tramite la propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi	tramite e-mail
tramite l' area pubblica compilando l'apposito form indicando il numero della cartella/avviso ed il numero della Comunicazione delle somme dovute originaria e un indirizzo e-mail valido e allegando la documentazione di riconoscimento	prima e-mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore (decorso il termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata); seconda e-mail (dopo la convalida) con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; terza e-mail (se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta), con il link per scaricare , entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di avvenuta presentazione. Decorso il termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Nella domanda il contribuente dovrà **indicare**:

- i **debiti**, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione;
- in che modo intende effettuare il **pagamento** (in unica soluzione o a rate).

AeR invia ai richiedenti, **entro il 30 giugno 2025**, una **comunicazione** contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, sulle quali sono calcolati gli **interessi** al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il nuovo **importo complessivo dovuto** a titolo di definizione agevolata terrà conto di **eventuali pagamenti** che potrebbero essere stati effettuati **anche successivamente** all'intervenuta decadenza del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale (Comunicato Stampa AdR 25 febbraio 2025).

MOD. 730/2025: APPROVATO IL MODELLO

Prov. AE 10 marzo 2025 n. 114763

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025, con i relativi modelli annessi. Novità da tenere in considerazione e aspetti temporali.

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello **730/2025**, con i relativi modelli annessi (**730-1** sulla scelta dell'8, 5 e 2 per mille dell'IRPEF, **730-2** per il sostituto d'imposta, **730-2** per CAF e professionisti abilitati, **730-3** con il prospetto di liquidazione dell'assistenza fiscale e **730-4** e **730-4 integrativo** per la comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta).

Come nel 2024, il 730/2025 deve essere presentato **entro il 30 settembre 2025** direttamente all'Agenzia delle Entrate o al CAF o al professionista o al sostituto d'imposta.

Novità

Quest'anno possono essere dichiarate alcune fattispecie reddituali che in precedenza erano di esclusiva competenza del Modello REDDITI PF:

- redditi soggetti a tassazione separata ed imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (Quadro M);
- **plusvalenze di natura finanziaria (Quadro T)**. In questo quadro confluiscono, pertanto, i redditi derivanti dalle cessioni di **partecipazioni** qualificate e non qualificate, **obbligazioni** ed altri strumenti (comprese le **criptoattività**) che generano plusvalenze classificate tra i redditi diversi (art. 67 c. 1 lett. c - c sexies DPR 917/86).

Il modello, inoltre, recepisce le **novità legislative sorte nel 2024**: Bonus Natale, locazioni brevi (con aliquota al 21% relativamente ad una sola unità immobiliare, mentre per le successive l'aliquota è innalzata al 26%), aumento a € 10.000 della franchigia dei lavoratori frontalieri, nuova disciplina dei lavoratori impatriati, bonus edilizi vari.

SUPERBONUS ONLUS, ODV, APS: FRUIBILITÀ ANCHE PER EDIFICI IN DIRITTO DI SUPERFICIE

Ris. AE 10 marzo 2025 n. 19/E

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di rilevanza della proprietà superficiaria ai fini del Superbonus (art. 110 c. 10-bis DL 34/2020, decreto Rilancio), a favore delle ONLUS, OdV e APS.

L'agevolazione prevista per Onlus, Odv e Aps, consistente nella fruizione del Superbonus con limite di spesa maggiorato, spetta anche per gli immobili posseduti in virtù di un **diritto di superficie**.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Onlus, le Odv e le Aps, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali, possono fruire del Superbonus in relazione agli edifici accatastati nelle **categorie catastali** B/1, B/2 e D/4 con il limite di spesa maggiore rispetto a quanto previsto in via ordinaria, anche in relazione agli immobili per i quali l'ente vanta un **diritto di superficie**. La proprietà superficiaria, infatti, deve ritenersi inclusa nell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione quale tipo di proprietà. È fatto salvo l'obbligo di rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa.

BONUS INVESTIMENTI 4.0: OBBLIGO DI DOPPIA COMUNICAZIONE

Risp. AE 7 marzo 2025 n. 69

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti al contribuente che, a fronte di ordine effettuato prima del 30 marzo 2024 ed acquisto ed interconnessione dopo tale data, chiede come compilare la comunicazione per fruire del bonus Industria 4.0.

L'Agenzia delle Entrate, in relazione all'obbligo di **doppia dichiarazione** al GSE, ex ante ed ex post, previsto per gli **investimenti effettuati dal 30 marzo 2024**, ha chiarito che l'obbligo sussiste anche se l'**ordine era stato fatto precedentemente**.

Nessuna sanzione sarà in ogni caso applicabile a chi, alla luce del nuovo chiarimento, procederà ora con la doppia comunicazione.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che **non vi sono termini tassativi** per trasmettere la comunicazione ex ante, la quale deve comunque essere trasmessa anteriormente a quella di completamento per poter effettuare la compensazione del credito.

CORREZIONE ERRORI CONTABILI: RIFLESSI FISCALI

Risp. AE 4 marzo 2025 n. 63

Per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata (incluse le microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria), per la correzione degli errori contabili non serve più presentare le dichiarazioni integrative per rideterminare gli imponibili degli anni precedenti.

Per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata (incluse le microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria) e che sottopongono il **bilancio a revisione legale**, per la correzione degli **errori contabili** non serve più presentare

le **dichiarazioni integrative** per rideterminare gli imponibili degli anni precedenti, in quanto i criteri di imputazione temporale valgono anche ai fini fiscali (**IRES** ed **IRAP**). Pertanto, la base imponibile è determinata tenendo conto anche di quelle poste contabili che sono iscritte per correggere errori commessi in precedenti esercizi, facendo attenzione ai riflessi delle correzioni (es. Rol per la deducibilità degli interessi passivi). La disposizione, che costituisce una importante semplificazione della procedura, non si applica però ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (i componenti positivi, invece, restano imponibili).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la semplificazione si applica:

- anche se, quando è stato commesso l'errore, il bilancio **non era stato oggetto di revisione** legale, **purché** tale revisione sia effettuata nell'anno di correzione dell'errore;
- **a tutte le tipologie di errori**: errori matematici, erronee interpretazioni di fatti, errori nella classificazione contabile (es. bene strumentale indicato in conto economico anziché nello Stato Patrimoniale), errori di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

BONUS INDUSTRIA 4.0: PRENOTAZIONE ED ONERI ACCESSORI IMPREVISTI

Risp. AE 3 marzo 2025 n. 60

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al caso di prenotazione di macchinari entro fine anno con pagamento del 20% del costo previsto e successivo riscontro di oneri accessori non preventivabili al momento dell'ordine, che determinano un costo superiore dell'investimento, con relativa insufficienza dell'importo dell'acconto effettuato in precedenza.

Il quesito si riferisce agli anni scorsi quando l'importo del credito di imposta era diminuito dal 50% al 40%, ma la risposta dell'Agenzia delle Entrate può essere **attualizzata** alla situazione attuale, in cui gli investimenti effettuati o prenotati nel 2024 godono del credito in maniera automatica, mentre per quelli effettuati nel 2025 occorre che i fondi stanziati al riguardo non siano esauriti.

Principio applicabile

La **vecchia disciplina**, più favorevole, resta applicabile anche se la spesa a consuntivo supera l'importo coperto dall'acconto 20% per oneri non prevedibili al momento dell'ordine; in tal caso, però, all'**eccedenza** si applica la disciplina nuova (2025), con applicazione del relativo tetto di spesa.

Esempio

Contratto firmato il 30 dicembre 2024 con un prezzo complessivo di € 50.000, con pagamento di acconto di € 10.000 (20%). Nel **2025** ci sono maggiori oneri accessori non preventivati che comportano un onere aggiuntivo di € 8.000 (totale costo € 58.000 con acconto che risulta così sottosoglia 20%). In tal caso, la **disciplina 2024** si applica su € 50.000 (coperto dall'acconto di € 10.000), mentre soltanto gli € 8.000 aggiuntivi saranno soggetti ai nuovi vincoli di spesa richiesti dalla disciplina applicabile nel **2025**.

INTERESSI DA RAVVEDIMENTO: INDEDUCIBILI PER IL PROFESSIONISTA

Risp. AE 3 marzo 2025 n. 56

Gli interessi versati, nel 2024, per la fruizione del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, gli interessi moratori versati in occasione del ravvedimento speciale non sono deducibili, in quanto (data la loro natura risarcitoria) si tratta di oneri **accessori** rispetto all'**obbligazione principale**, ovvero il pagamento delle **imposte** e, poiché le imposte ravvedute sono indeducibili, anche gli interessi moratori lo sono a loro volta.

Non sono, quindi, estensibili a tale fattispecie le risposte fornite in precedenza dalla stessa Agenzia delle Entrate in merito alla deducibilità di interessi pagati a fronte di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale. Queste, infatti, oltre che attenere alla diversa categoria di reddito d'impresa, hanno ad oggetto una tipologia di interessi aventi una funzione compensativa del ritardo nell'esazione dei tributi.

DISTACCO DEL PERSONALE: DISCIPLINA IVA 2025

Circ. Assonime 3 marzo 2025 n. 4

Assonime riassume gli impatti dell'abrogazione della norma che disponeva l'esclusione da IVA dei prestiti o distacchi di personale.

L'Assonime ha commentato la disposizione - art. 16 bis D. Lgs. 131/2024 - che ha abrogato la disposizione che disponeva l'esclusione da IVA dei prestiti o distacchi di personale, a fronte dei quali fosse riconosciuto solo il rimborso del relativo costo (art. 8 c. 35 L. 67/88).

In caso di pagamento di una **somma superiore** al costo (o anche inferiore), le tesi opposte (imponibile l'intero corrispettivo o solo l'eccedenza) hanno trovato soluzione favorevole alla prima tesi, operazione soggetta ad IVA per l'intero corrispettivo (Cass. SU 7 novembre 2011 n. 23021).

Al riguardo, Assonime ha evidenziato come per una fattispecie analoga - **somministrazione di lavoro** - il legislatore aveva stabilito in modo chiaro un trattamento diverso, cioè l'applicazione dell'IVA solo sulla parte eccedente i costi; questa soluzione, tuttora in vigore, appare senz'altro **più coerente** con il sistema IVA perché considera rilevante la prestazione resa dal soggetto che mette a disposizione della controparte i lavoratori dipendenti, ma considera come corrispettivo solo la commissione pattuita, rappresentata dalla parte delle somme addebitate che eccedono le retribuzioni dei dipendenti ed i relativi accessori (contributi previdenziali, ecc.). Secondo Assonime tale disposizione potrebbe avere tacitamente abrogato la disposizione precedente.

Successivamente, tuttavia, la **Corte di Giustizia UE** - C. Giust. UE 11 marzo 2020 C-94/19 - ha affermato il principio secondo cui le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate a titolo oneroso - configurando, come tali, operazioni imponibili - tutte le volte in cui, nel rapporto intercorrente tra prestatore e beneficiario, sia ravvisabile una relazione giuridica basata sullo scambio di prestazioni reciproche, contestando quindi, almeno parzialmente, la legittimità della norma italiana.

A seguito dell'orientamento giurisprudenziale comunitario, il legislatore ha abrogato la disposizione del 1988, determinando così l'imponibilità dell'operazione del prestito di personale, facendo salvi i **comportamenti** adottati dai contribuenti **anteriormente a tale**

data in conformità alla giurisprudenza comunitaria od in conformità alla norma nazionale abrogata (se non sono intervenuti accertamenti definitivi).

ISA: APPROVATI I MODELLI PER IL 2024

Prov. AE 17 marzo 2025 n. 131055 e n. 131056

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i Modelli e le relative istruzioni per la comunicazione, congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha approvato 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, da utilizzare per il periodo di imposta 2024.

Con altro provvedimento sono poi stati approvati le **specifiche tecniche** ed i controlli per la trasmissione telematica dei citati dati rilevanti.

I modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel **periodo d'imposta 2024** hanno esercitato, in via prevalente, una delle **attività economiche** del settore dell'**agricoltura**, delle **manifatture**, dei **servizi**, delle **attività professionali** e del **commercio** per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che sono tenuti all'applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall'applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei **ricavi** dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all'attività prevalente, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d'impresa, arte o professione e partecipano a un **gruppo IVA**

Inoltre, per acquisire informazioni utili all'elaborazione dei relativi ISA da applicare anche alle **società tra professionisti** o alle società **tra avvocati**, devono compilare il modello afferente la specifica attività economica i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2024, hanno dichiarato redditi d'impresa derivanti dall'esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

attività di ingegneria,	codice	attività	71.12.10;
attività di commercialisti,	codice	attività	69.20.01;
attività di esperti contabili,	codice	attività	69.20.03;
attività di consulenti del lavoro,	codice	attività	69.20.04;
progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici,	codice	attività	71.11.01;
attività di architettura n.c.a.,	codice	attività	71.11.09;
servizi veterinari,	codice	attività	75.00.00;
attività legali e giuridiche,	codice	attività	69.10.10.

Per semplificare la **compilazione** dei modelli, i contribuenti che utilizzano l'applicativo **RedditiOnLine** possono effettuare l'importazione nel **software** per l'applicazione degli ISA, dei dati indicati nei modelli di dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2024, avvalendosi dell'apposita funzionalità informatica.

RICERCA E SVILUPPO: RIAPERTI I TERMINI PER IL RIVERSAMENTO SPONTANEO

Art. 19 DL 25/2025

In tema di bonus ricerca e sviluppo, sono stati riaperti i termini per la sanatoria, che ora scadono il 3 giugno 2025, consentendo così alle imprese di regolarizzare la propria posizione; il termine originario era scaduto il 31 ottobre 2024.

Le **modalità di adesione** prevedono, alternativamente:

- la possibilità di effettuare il **pagamento in un'unica soluzione** entro il 3 giugno 2025;
- oppure optare per una **dilazione in 3 rate** di pari importo: la prima rata entro il 3 giugno 2025, mentre le successive scadenze sono previste per il 16 dicembre 2025 ed il 16 dicembre 2026. Dal 4 giugno 2025, sulle rate non ancora versate inizieranno a maturare interessi calcolati al tasso legale.

Questa procedura di riversamento spontaneo rappresenta una soluzione vantaggiosa per le imprese che, in buona fede o per errori interpretativi, hanno utilizzato il credito d'imposta senza averne i requisiti. Infatti, l'adesione consente di regolarizzare la propria **posizione fiscale** senza l'applicazione di **sanzioni** ed **interessi** aggiuntivi, limitandosi alla sola restituzione dell'importo utilizzato. Si ricorda che la facoltà interessa i crediti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 e **fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019**. Solo i soggetti che hanno utilizzato il credito in compensazione in modo indebito possono aderire alla sanatoria.

IMPOSTE DI REGISTRO, IPO-CATASTALI E BOLLO: LE NOVITÀ ESAMINATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circ. AE 14 marzo 2025 n. 2/E

L'AE ha illustrato le novità introdotte con il D. Lgs. 139/2024 di parziale riforma delle imposte di registro, ipocatastali e di bollo. Di seguito si riassumono i principali temi esaminati.

Imposta di registro

Le novità principali sull'imposta di registro prese in esame dal documento di prassi riguardano i seguenti argomenti:

- la **liquidazione** dell'imposta (ad esclusione degli atti presentati con MUI) che deve essere effettuata **direttamente** dal soggetto obbligato al relativo versamento, salvo che si tratti di atti giudiziari e di atti per i quali è prevista la registrazione a debito;
- la possibilità, per espressa previsione di legge, di applicare separatamente le **aliquote** relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l'azienda, **al posto dell'aliquota unica**. Tale modalità era già stata desunta in via interpretativa;
- in caso di **comunioni ereditarie**, in cui si deve tener conto dei **beni donati in vita** dal *de cuius* in favore dei soggetti tenuti alla collazione, ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, è stata prevista la non applicazione dell'imposta di registro su tali beni in sede di divisione nel presupposto che i beni di cui trattasi abbiano già assunto rilevanza ai fini della tassazione al momento della donazione ed in coerenza con la finalità della disciplina, tesa a tassare come trasferimenti solo gli effettivi valori eccedenti le quote della divisione. Anche in questo caso, la modifica **recepisce** gli orientamenti della giurisprudenza.

Imposta di bollo

La disciplina relativa all'imposta di bollo è stata semplificata, tenendo conto anche delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti. In particolare, vengono **semplificate** le modalità **di pagamento**:

- per gli atti da registrare in termine fisso ai sensi del TUR, l'imposta di bollo è assolta, anziché al momento della formazione dell'atto, nel termine previsto per la registrazione di quest'ultimo, tramite Modello F24 (quindi unitamente agli altri tributi dovuti per la registrazione);
- per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'Agenzia delle Entrate, si può assolvere l'imposta di bollo anche mediante contrassegno telematico.

Infine, è stata prevista la possibilità, anche con riferimento all'imposta di bollo ed all'imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, di presentare la **dichiarazione integrativa**, per correggere errori od omissioni.

BONUS CORRISPOSTI AI DIPENDENTI CHE HANNO LAVORATO ANCHE ALL'ESTERO

Risp. AE 25 marzo 2025 n. 81

L'AE ha esaminato un caso riguardante un dipendente che ha svolto l'attività di lavoro nel Regno Unito alle dipendenze della società inglese del Gruppo fino a dicembre del 2023, per poi intraprendere, il 18 dicembre 2023, un nuovo rapporto di lavoro in Italia, presso la stabile organizzazione dell'Istante.

Il dipendente ha diritto ad un Bonus in denaro collegato alla attività svolta nel corso degli anni, dal 2021 al 2025, prima nel Regno Unito e poi in Italia; nel dettaglio, la liquidazione del Bonus è così strutturata:

- bonus per il lavoro prestato all'estero nel triennio 2021-2023, pagato interamente dalla società inglese nel 2024;
- bonus per il lavoro prestato nel triennio 2022-2024 e nel triennio 2023-2025, di competenza britannica rispettivamente per due terzi ed un terzo, pagati rispettivamente nel 2025 e nel 2026;
- bonus successivi, di competenza integralmente italiana (il nuovo datore di lavoro è la *branch* italiana del gruppo).

Al riguardo, l'AE in applicazione all'art. 15 § 1 primo periodo della **Convenzione Italia-Regno Unito** ha chiarito che, se durante il periodo di *vesting* necessario per il premio (il triennio mobile di cui sopra) il dipendente ha svolto la propria attività all'estero ed era residente nello Stato di svolgimento di tale attività, il premio deve essere tassato solo in tale Stato, e ciò anche se lo stesso è stato corrisposto quando il beneficiario aveva già assunto la residenza italiana.

Pertanto: il **bonus 2021-2023**, essendo pagato a fronte dell'attività lavorativa svolta all'estero quando la persona era altrettanto residente all'estero, non è tassato in Italia; analogamente, i due **bonus successivi** sono esenti in Italia rispettivamente per due terzi e per un terzo. I restanti importi – rispettivamente, un terzo e due terzi, sono tassati solo in Italia, essendo maturati in relazione all'attività svolta in Italia.

In sostanza, la quota parte dell'indennità riferita al lavoro prestato in Italia quando la persona era residente in Italia è tassata **solo in Italia**.

Ne consegue che, la **stabile organizzazione in Italia** è tenuta ad assolvere agli obblighi di sostituzione d'imposta riguardo alle somme tassate in Italia.

AGGIORNATO IL MODELLO RAP PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DI ATTI PRIVATI

Provv. AE 10 marzo 2025 n. 114787

L'AE ha innovato il modello RAP inserendo un modulo aggiuntivo da utilizzare per la richiesta di registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari.

L'aggiornamento del modello RAP si è reso necessario per consentire la fruibilità della funzione di registrazione telematica dei **verbali di distribuzione degli utili** societari, da parte dei rappresentanti legali od incaricati delle società e degli intermediari autorizzati. L'adempimento prevede, tra l'altro, il **versamento** dell'imposta di **registro** e dell'imposta di **bollo** calcolate in autoliquidazione da parte dei soggetti obbligati al pagamento, in luogo della liquidazione effettuata dall'Ufficio dell'AE.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento in questione, il modello era **già utilizzabile** per la registrazione telematica dei preliminari di compravendita e dei contratti di comodato.

Con l'occasione, sono state aggiornate alcune specifiche tecniche, riguardanti l'aliquota relativa alla **caparra confirmatoria** ed agli acconti di prezzo non soggetti ad IVA, la tassazione della **clausola penale** qualora risulti già inserita in atti soggetti all'imposta di registro, nonché le **sanzioni** tributarie in caso di tardivo pagamento delle imposte autoliquidate.

CEDOLARE SECCA: NON È APPLICABILE SE L'INQUILINO È IMPRENDITORE

Risp. DRE Toscana 27 febbraio 2025 n. 911-7/2025

Contrariamente alla posizione della Cassazione, il regime della cedolare secca non è applicabile ai contratti di locazione abitativa stipulati con conduttori che operano nell'esercizio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

La DRE Toscana, in risposta ad un'istanza di interpello, conferma l'interpretazione da tempo sostenuta della stessa AE (Circ. AE 1° giugno 2011 n. 26/E) secondo cui il **divieto di opzione** per la cedolare secca, in caso di locazioni effettuate nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, deve intendersi **referito** non solo alla figura del locatore, ma anche a quella del conduttore.

In sostanza, l'AE non si adegua alla Sentenza della Cassazione (Cass. 7 maggio 2024 n. 12395) che, invece, aveva ritenuto ammissibile l'opzione per la cedolare secca anche quando l'inquilino è un'impresa.

ATECO 2025: OPERATIVI DAL 1° APRILE 2025

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, in sostituzione della classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022. La nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025 al fine di consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse Amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.

In sintesi, la nuova classificazione è destinata ad avere effetti in numerosi ambiti fiscali, come quello della prossima **dichiarazione IVA** (vedi oltre), degli **ISA** (individuazione dei soggetti obbligati), della **separazione facoltativa delle attività** (in via di principio, sono

suscettibili di essere separate soltanto le attività sostanzialmente diverse fra loro, di regola individuate da diversi codici ATECO), dell'applicazione del **reverse charge nel settore edile** (individuazione delle attività interessate) e dei **rimborsi prioritari dell'IVA** (individuazione dei soggetti beneficiari), oltre che, in ambito più generale, per i soggetti **forfettari**.

Tutti gli **operatori IVA** saranno, pertanto, tenuti ad utilizzare i nuovi codici attività negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'AE, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali. L'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di **variazione dati**; tuttavia, poiché la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, qualora il contribuente abbia necessità di comunicare all'AE una nuova codifica che meglio rappresenta l'attività svolta, va rilevato che:

- se il contribuente è **iscritto nel Registro delle imprese**, la comunicazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
- se il contribuente **non è iscritto al Registro delle imprese**, la comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando i modelli anagrafici pubblicati sul sito Internet dell'AE (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti; modello AA5/6 per enti non commerciali e associazioni; modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).

Dichiarazione IVA relativa all'anno 2024

Per le dichiarazioni Iva presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicar nel **rigo VA2**, in alternativa:

- i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022);
 - i nuovi codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il **codice 1 nella casella "Situazioni particolari"** presente nel frontespizio del modello di dichiarazione (riquadro "Firma della dichiarazione"). A tal fine, prima della predetta data (1° aprile 2025), saranno aggiornati il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 per consentire questa modalità di compilazione.
- In caso di **esercizio di più attività senza adozione di contabilità separata**, il codice da indicare nella dichiarazione annuale è quello che corrisponde all'**attività prevalente**, vale a dire l'attività alla quale è imputata la quota maggiore del volume d'affari.

MOD. F24 UTILIZZABILE ANCHE PER IL VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA ERARIALE

Prov. AE 27 marzo 2025 n. 153492, Ris. AE 28 marzo 2025 n. 21/E

Per il versamento della tassa automobilistica erariale, nonché dei relativi interessi e sanzioni, può essere utilizzato il modello di versamento F24 ELIDE: procedura e codici tributo.

Per il versamento della tassa automobilistica erariale e dei relativi **interessi e sanzioni**, dovuti a seguito dell'**atto di accertamento** emesso dall'AE, può essere utilizzato il modello di versamento **F24 ELIDE**, indicando: nella sezione "ERARIO ED ALTRO, nel campo "tipo", la lettera "F" e, come anno di riferimento, quello cui si riferisce il versamento. I campi "codice ufficio" e "codice atto" vanno compilati riportando le informazioni contenute negli atti emessi dall'Ufficio.

A tal fine sono stati istituiti appositi **codici tributo**:

- A503 – “Tassa automobilistica erariale - Atto di accertamento”;
- A504 - “Tassa automobilistica erariale - Sanzione - Atto di accertamento”;
- A505 – “Tassa automobilistica erariale - Interessi - Atto di accertamento”.

APPROFONDIMENTI

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO: PENALIZZAZIONI PER I DETENTORI

Le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, ed il relativo intervento sull'art. 16 bis TUIR, penalizzano i detentori che sostengono le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ricostruzione della disciplina e riflessi pratici.

I soggetti che possono usufruire della detrazione

Le detrazioni per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** ex art. 16-bis TUIR spettano ai proprietari dell'immobile o ai titolari di **diritti reali/personali di godimento** sull'unità immobiliare oggetto di intervento che ne sostengono le spese. In particolare, i soggetti che possono usufruire della detrazione sono i seguenti:

- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (es. usufrutto);
- detentori dell'immobile (locatari o comodatari dell'immobile);
- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell'art. 5 TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Con la Circ. MEF 11 maggio 1998 n.121/E è stato specificato che la detrazione compete anche al familiare convivente del **possessore o detentore** dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese, e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati.

In particolare, hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento;
- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- il convivente *more uxorio*, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Detentore: nozione ed inquadramento

La detrazione spetta ai detentori dell'immobile (locatari o comodatari) a condizione che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile sussista al momento di avvio dei lavori e risulti da un atto (**contratto di locazione** o di **comodato**) regolarmente registrato. La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai **titoli abilitativi**, se previsti, oppure da una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà (effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR 445/2000). Sul tema, la Circ. AE 27 aprile 2018 n. 7/E ha precisato che “*la mancanza, al momento dell'inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione*”.

Si ricorda che il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto di comodato o di locazione.

Familiare convivente

Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, di essere familiari conviventi.

La Circ. AE 27 aprile 2018 n. 7/E dell'Agenzia delle Entrate ha precisato altresì che “lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, alla data di inizio dei lavori e non è necessario sussista per l'intero periodo di fruizione della detrazione”.

Viene, inoltre, precisato che la detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. Non è richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.

La suddetta Circolare prevede, inoltre, che la detrazione spetti anche se le abilitazioni comunali all'esecuzione dei lavori siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare beneficiario della detrazione.

Le nuove disposizioni della Manovra

La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sull'art. 16-bis TUIR istituendo “a regime” l'aliquota del 30% per gli **interventi di recupero** del patrimonio edilizio. È stato, tuttavia, introdotto un regime transitorio nel caso in cui le spese “siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale” (cfr. art. 1 c. 55 L. 207/2024).

In particolare:

- per i contribuenti che ristrutturano l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene concesso il mantenimento dell'aliquota al 50% in riferimento alle spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro e viene previsto l'innalzamento dell'aliquota al 36% (rispetto al 30% a regime) in riferimento alle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, sempre nel citato limite massimo di spesa;
- per i contribuenti che ristrutturano unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'innalzamento dell'aliquota al 36% (rispetto al 30%) viene previsto in riferimento alle sole spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Ricordiamo che, affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale, sono necessarie tre condizioni:

- il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l'usufrutto o il diritto di abitazione);
- la residenza anagrafica;
- la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.

N.B. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (C. Cost. 13 ottobre 2022 n. 209).

In sostanza, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, i titolari di un diritto reale potranno usufruire della detrazione del 50% nel 2025 (o del 36% nel 2026 e 2027), mentre gli **inquilini** o **comodatarsi** che pagano in prima persona i lavori per l'immobile in cui hanno la dimora, per le **spese** sostenute nel **2025**, dovranno accontentarsi della **detrazione** al **36%**.

Limiti alle detrazioni fiscali per soggetti con reddito oltre € 75.000

La Legge di Bilancio 2025 introduce, per i soggetti con reddito superiore a € 75.000, un nuovo limite che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili, tra cui i bonus edilizi. Le uniche eccezioni sono previste per la detrazione relativa alle **spese sanitarie**, agli interessi passivi per i mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Tale nuovo limite complessivo di spesa detraibile è pari a:

- € 14.000 se il reddito complessivo del contribuente è superiore ad € 75.000 ma inferiore ad € 100.000;
- € 8.000 se il reddito è superiore ad € 100.000.

Ai fini del calcolo del limite di spesa massimo detraibile, le nuove disposizioni stabiliscono che l'importo base, come sopra individuato, deve essere moltiplicato per un apposito coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico.

TAX CONTROL FRAMEWORK: OPPORTUNITÀ DA COGLIERE?

Il Tax Control Framework si evolve da requisito per l'adempimento collaborativo a strumento strategico per tutte le imprese che mirano ad una gestione fiscale più trasparente ed efficiente. Il Decreto n. 221/2023, attuativo della Riforma fiscale, introduce un modello volontario, offrendo benefici concreti in termini di riduzione del rischio, governance e compliance. Opportunità ed implicazioni di questa evoluzione normativa.

Introduzione

Negli ultimi anni il **rapporto tra fisco ed imprese** è mutato profondamente. Il tradizionale approccio basato su **controlli ex post** ed **accertamenti fiscali** sta lasciando spazio a modelli di *compliance* preventiva, che mirano a ridurre il rischio di contenzioso attraverso un dialogo costante con l'Amministrazione finanziaria.

In questo scenario si inserisce il **Tax Control Framework** (di seguito “TCF”), un sistema organizzativo volto ad identificare, misurare e monitorare il rischio fiscale delle imprese.

L'obiettivo è quello di garantire una gestione più trasparente e strutturata degli adempimenti tributari offrendo, al contempo, maggiore certezza sulle interpretazioni adottate dall'Agenzia delle Entrate.

Fino a poco tempo fa, il TCF costituiva esclusivamente un requisito imprescindibile per accedere al regime di adempimento collaborativo, riservato alle grandi imprese. Con il recente [D. Lgs. 221/2023](#) (“decreto delegato”), attuativo della [L. 111/2023](#) (“Legge Delega”), il TCF ha segnato un primo e significativo passo verso un rapporto più evoluto tra imprese ed Amministrazione finanziaria. È stato, infatti, introdotto un modello volontario di TCF, accessibile anche alle società che non soddisfino i **requisiti dimensionali** per l'adempimento collaborativo, ma che desiderino comunque dotarsi di un sistema certificato di gestione del rischio fiscale.

Ma quali sono, in concreto, i vantaggi per le imprese? E, soprattutto, adottare un TCF volontario è davvero una scelta conveniente?

Il regime di adempimento collaborativo è stato introdotto con il [D. Lgs. 128/2015](#), inizialmente riservato solo alle grandi società con ricavi superiori ad € 10 miliardi. Con le successive riforme, la soglia di accesso è stata progressivamente ridotta e, a partire dal 2028, sarà estesa alle imprese con un fatturato di almeno € 100 milioni.

Per rispondere alle esigenze espresse da più parti di prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione attraverso “il potenziamento dell'analisi del rischio e tramite il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo, ovvero mediante l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, che siano in grado di accrescere e incentivare forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti” ([art. 2, c. 1 lett. b\) L. 111/2023](#)), si è percorsa la strada di prevedere che “la volontaria adozione di un efficace

sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128](#), e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entità delle sanzioni" ([art. 20, c. 1 lett. a\) 4 L. 111/2023](#)).

A questa esigenza, il decreto delegato ha risposto con l'introduzione di un TCF volontario, una sorta di "*versione light*" dell'**adempimento collaborativo**. Le imprese che scelgono questa strada non possono avvalersi di un'interlocuzione diretta e continua con l'Agenzia delle Entrate, come previsto per il regime di adempimento collaborativo, né della possibilità di accedere a tempi abbreviati di risposta in caso di interpello (**45 giorni**), ma possono comunque certificare il proprio sistema di controllo fiscale, dimostrando un elevato livello di trasparenza e riducendo il rischio di contestazioni future.

I benefici dell'adozione di un TCF su base volontaria

L'adozione di un TCF volontario può portare vantaggi concreti sia dal punto di vista fiscale, che organizzativo.

Riduzione del rischio fiscale

Un TCF efficace consente di prevenire errori ed irregolarità fiscali prima che si traducano in **violazioni sanzionabili**.

In sostanza, la società può ritrovarsi a correggere gli errori in autonomia prima di eventuali controlli, ottenendo diversi benefici.

- **Riduzione del rischio di esposizione a sanzioni:** attraverso l'implementazione della mappa dei rischi, il TCF riduce il rischio di incorrere in violazioni di norme tributarie sanzionabili. Inoltre, il contribuente con TCF volontario che abbia il dubbio che la sua condotta possa integrare violazioni relative a rischi fiscali significativi, può preventivamente proporre istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, indicando la condotta concreta che intende realizzare e le norme che potrebbero essere violate. Qualora il contribuente non si adegui al parere fornito, tenendo la condotta a rischio, si applica il principio dell'*agree to disagree* per cui, in caso di successivo accertamento, non incorrerebbe in sanzioni amministrative, né sarebbe configurabile l'[art. 4 D.Lgs. 74/2000](#) (dichiarazione infedele), salvo nei casi di violazioni caratterizzate da condotte simulate o fraudolente, o dall'indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti.
- **Migliore controllo interno del rischio fiscale:** implementare un TCF significa integrare il controllo del rischio fiscale nel sistema di controllo interno aziendale. Ciò comporta un chiaro coinvolgimento degli Organi di *governance* nel promuovere la cultura della *tax compliance* e nel definire responsabilità e procedure. In pratica, le operazioni con impatto fiscale vengono analizzate in anticipo dalla Funzione fiscale in collaborazione con le funzioni di business, assicurando fin da subito il corretto trattamento fiscale.

Ciò si traduce in un miglioramento dell'efficienza dei processi fiscali interni ed assicura il rispetto puntuale degli adempimenti, prevenendo così errori che in passato potevano emergere solo a seguito di un controllo esterno. Non è da escludere che l'introduzione del TCF comporti un incremento del numero di ravvedimenti operosi effettuati dalle Società, ossia un maggior numero di **autocorrezioni volontarie** degli **errori** commessi in passato. Un esempio pratico potrebbe essere quello della società che, dopo aver implementato il TCF, individua alcune difformità nel trattamento IVA di determinate operazioni ricorrenti. Grazie ai controlli interni previsti dal TCF, la società rileva l'errore e può regolarizzare spontaneamente la propria posizione per i periodi precedenti presentando un ravvedimento operoso (con il pagamento dell'imposta dovuta e di una sanzione ridotta in base alla data di presentazione del ravvedimento). In assenza di TCF, lo stesso errore sarebbe emerso durante una verifica fiscale, esponendo l'azienda ad una sanzione piena ed interessi maggiori.

Efficientamento della corporate governance

Il TCF richiede che l'Organo amministrativo ed i vertici aziendali siano parte attiva nel controllo dei rischi fiscali, come espressamente previsto anche dal Codice Civile ([art. 2826](#) c. 2 c.c.). Ciò favorisce una *governance* più solida ed una cultura aziendale orientata all'etica.

L'integrazione del TCF con i modelli utilizzati nel sistema di **controllo interno** e nella **gestione dei rischi**, come ad esempio i meccanismi di verifica sul reporting di sostenibilità ed il modello previsto dal [D. Lgs. 231/2001](#) sulla responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione, offre numerosi vantaggi. Tra questi, si possono annoverare un approccio coordinato alla gestione dei rischi, un impiego più efficiente delle risorse disponibili, un incremento dell'efficacia e dell'efficienza nei processi di controllo, oltre ad una maggiore collaborazione tra i diversi attori coinvolti nelle attività di supervisione.

Tale approccio consente una gestione uniforme del rischio, garantendo stabilità e continuità aziendale: meno imprevisti fiscali significano minori accantonamenti di fondi per rischi nei bilanci ed impatti negativi inferiori sui risultati d'esercizio futuri.

Vantaggi reputazionali

La società che adotta un approccio trasparente con l'Amministrazione finanziaria ne trae beneficio anche in termini di immagine. L'implementazione di un **sistema di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali**, finalizzato a gestire l'impresa in modo da minimizzare il rischio di violazioni di norme tributarie o di contrasto con i principi e le finalità dell'ordinamento, rappresenta la cartina di tornasole per il mercato e per i partners commerciali, dimostrando che la società opera in modo fiscalmente corretto ed al di fuori di zone d'ombra.

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria tende a concentrare i controlli nelle aree a maggiore rischio di non conformità con la normativa fiscale; pertanto, chi adotta il TCF potrebbe godere di un rapporto privilegiato con il fisco, con conseguente minore esposizione a controlli, riducendo così le spese legali e le incertezze sulla propria posizione fiscale.

Conviene l'adozione del TCF volontario?

Come precedentemente esposto, l'adozione del TCF consente una riduzione del **rischio fiscale** ed offre maggiore certezza sull'interpretazione delle **norme fiscali**, aspetti fondamentali nell'attuale contesto normativo complesso.

È, quindi, legittimo chiedersi se i benefici superino i costi di implementazione.

La risposta dipenderà chiaramente anche dalle caratteristiche specifiche dell'impresa. In alcuni casi, l'adozione di un TCF potrebbe rappresentare un vero e proprio investimento strategico, mentre in altri il costo di implementazione dovrà essere valutato criticamente, tenendo in considerazione i presidi e sistemi di controllo già consolidati all'interno dell'organizzazione.

Un'adozione del TCF risulterà particolarmente vantaggiosa nei seguenti casi:

- società che intendono porre le basi per un percorso virtuoso che, in prospettiva, le porti ad aderire al regime di adempimento collaborativo, considerando l'abbassamento delle soglie dimensionale negli anni a venire (volume di affari o ricavi non inferiori ad € 100 milioni a decorrere dal 2028);
- società operanti in settori ad alto indice di pericolosità fiscale, considerata la natura dell'attività svolta ed il mercato di riferimento (ad esempio, società che operano nel settore dell'e-commerce e della tecnologia digitale, nel trasporto merci e logistica, nel campo della ristorazione od intrattenimento ovvero che effettuano in maniera ricorrente operazioni transnazionali);
- società che intendono migliorare la *governance* aziendale e la trasparenza, anche al fine di sviluppare ulteriori rapporti commerciali.

Di contro, potrebbe non convenire nei seguenti casi:

- società con limitate risorse finanziarie e gestionali;

- società con rischi fiscali bassi, ben gestiti con altri strumenti di *compliance* (a titolo esemplificativo e non esaustivo: interpelli, *ruling* internazionali, documentazione *Transfer Pricing*, Ibridi) e/o con il supporto di funzioni fiscali strutturate, anche attraverso il supporto di consulenti esterni.

In conclusione

Il TCF è molto più di un semplice adempimento burocratico: è un vero e proprio modello di gestione del rischio fiscale che può fare la differenza nel rapporto tra impresa e fisco.

Per le società che desiderano strutturare una gestione fiscale solida, adottare un TCF volontario potrebbe rappresentare una scelta lungimirante. Certo, il costo iniziale può essere un ostacolo, ma i benefici in termini di **riduzione del rischio, governance e reputazione** potrebbero ampiamente compensarlo.

Il futuro della fiscalità d'impresa va sempre più verso la *compliance* preventiva e la trasparenza: chi saprà anticipare questo cambiamento potrà trasformare una scelta consapevole in una vera e propria opportunità.

L'ANGOLO DELL'AI

PRIVACY E IA GENERATIVA: REQUISITI NORMATIVI E BEST PRACTICE

L'IA generativa sta rapidamente trasformando numerosi settori, rendendo possibile la creazione automatica di testi, immagini, video e persino decisioni complesse basate sull'analisi dei dati. La crescente diffusione di queste tecnologie solleva questioni fondamentali in materia di protezione dei dati personali. Il quadro normativo europeo, guidato dal GDPR e dal recente AI Act, impone obblighi rigorosi per garantire un utilizzo conforme e responsabile dell'IA generativa. Analizziamo le normative applicabili, le problematiche principali in termini di privacy, le strategie per la conformità e le migliori pratiche per sviluppatori, aziende e cittadini.

Normative europee applicabili

L'Unione Europea ha da tempo adottato un approccio rigoroso alla protezione dei dati, riconoscendo la *privacy* come un diritto fondamentale. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), entrato in efficacia nel 2018, stabilisce i principi fondamentali per il trattamento dei dati personali ed impone obblighi stringenti a qualsiasi entità che gestisca informazioni riferibili a persone fisiche. Il GDPR si applica direttamente ai sistemi di IA generativa quando questi trattino dati personali, stabilendo il principio della **liceità, correttezza e trasparenza**, nonché obblighi relativi alla minimizzazione dei dati ed alla protezione della loro integrità e riservatezza.

Accanto al GDPR, UE ha recentemente approvato l'**AI Act**, una normativa specifica per i sistemi di intelligenza artificiale che adotta un approccio basato sul rischio classificando i sistemi di IA in **quattro categorie: inaccettabile, alto, limitato e minimo**. I sistemi di IA generativa rientrano generalmente nelle ultime due categorie, ma quando vengono impiegati in settori critici come la sanità o la sicurezza pubblica, possono essere soggetti a requisiti più stringenti. L'AI Act impone obblighi di trasparenza e sicurezza per i fornitori di modelli generativi, che devono fornire una documentazione dettagliata dei dati di addestramento e garantire la conformità con le normative europee sul diritto d'autore.

Oltre al GDPR ed all'AI Act, altre normative europee influenzano l'uso dell'IA generativa. Il **Data Act** regola la condivisione dei dati tra aziende e consumatori, promuovendo la trasparenza e l'accesso equo alle informazioni. Il **Digital Services Act (DSA)** impone obblighi di trasparenza alle piattaforme digitali che utilizzano l'IA per moderare contenuti o fornire raccomandazioni personalizzate. La **Direttiva NIS 2** introduce requisiti di

sicurezza informatica per i prodotti digitali, assicurando che i sistemi di IA siano resilienti agli attacchi informatici.

Problematiche privacy nell'IA generativa

L'utilizzo dell'IA generativa solleva problematiche critiche in merito alla protezione dei dati. Una delle principali preoccupazioni riguarda la **raccolta massiva** di dati per l'addestramento dei modelli. Le IA generative, in particolare i **modelli di grandi dimensioni** (LLM) come quelli linguistici e multimediali, vengono addestrati su vasti dataset prelevati da fonti online, tra cui siti web, documenti pubblici e database aperti. Tuttavia, questi dataset spesso contengono **informazioni personali** che potrebbero essere utilizzate senza il consenso degli interessati. Il GDPR stabilisce che il trattamento di dati personali deve basarsi su una delle basi giuridiche previste, (il consenso esplicito o l'interesse legittimo), ma l'uso di dati raccolti indiscriminatamente dal web pone interrogativi sulla reale conformità a questi principi.

Le Autorità di controllo hanno chiarito che anche gli utenti dei LLM che utilizzano questi strumenti dovrebbero verificare se il trattamento dei dati personali effettuato dal modello è conforme alla normativa, perché in caso di illegittimità tale uso non conforme si estenderebbe al fruitore a valle del modello stesso.

Un'altra criticità riguarda la trasparenza delle **decisioni algoritmiche**. Il GDPR impone che gli interessati siano informati su come vengono trattati i loro dati e se vengono utilizzati per prendere decisioni automatizzate. Tuttavia, spiegare il funzionamento di modelli di IA generativa altamente complessi non è semplice, e ciò può minare il principio di trasparenza ed il diritto degli utenti di comprendere come le loro informazioni vengono processate.

L'**accuratezza** e l'**imparzialità** dei modelli di IA generativa rappresentano un ulteriore problema. Questi sistemi possono generare contenuti inesatti o fuorvianti, ed i **bias** presenti nei dati di addestramento possono influenzare negativamente i risultati.

Opportunità e strategie di conformità

Nonostante le sfide, esistono strategie efficaci per garantire un uso conforme dell'IA generativa. Uno dei principi cardine è la **privacy by design e by default**, che impone di integrare la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione dei sistemi. Ciò implica l'adozione di **misure tecniche** per ridurre al minimo la raccolta di dati personali, l'uso di tecniche di anonimizzazione e la limitazione dell'accesso ai dati solo a chi ne ha effettiva necessità.

Le aziende che utilizzano IA generativa dovrebbero, inoltre, condurre **valutazioni d'impatto** sulla protezione dei dati (**DPIA**) per identificare e mitigare i rischi connessi al trattamento delle informazioni personali. Questo processo aiuta a garantire che il sistema sia conforme alle normative e che siano state implementate misure adeguate a prevenire violazioni della privacy.

Best practice per sviluppatori ed utenti

Per gli sviluppatori di IA generativa, è importante adottare un **approccio responsabile** nella raccolta e gestione dei dati. Ciò include la documentazione accurata delle fonti di dati, l'implementazione di controlli per ridurre i bias e l'adozione di tecniche di sicurezza per proteggere le informazioni sensibili. I fornitori di IA dovrebbero, inoltre, fornire **strumenti di opt-out** agli utenti, consentendo loro di rimuovere i propri dati dai dataset di addestramento.

Le aziende che utilizzano IA generativa dovrebbero definire **policy interne** chiare sull'uso di questi strumenti e formare i dipendenti affinché comprendano i rischi legati alla **privacy**. Deve essere garantita la **supervisione umana** nelle decisioni automatizzate e monitorare costantemente la qualità degli **output generati** dall'IA per evitare la diffusione di informazioni inesatte o dannose.

Particolare attenzione deve essere posta all'**immissione di dati personali** nei sistemi che utilizzano modelli di IA generativa. I modelli chiusi, infatti, come ChatGPT, Claude o Gemini, utilizzano i dati immessi dagli utenti per addestrare ulteriormente il modello e ciò potrebbe comportare, dunque, una comunicazione, se non diffusione, dei dati personali che sono inseriti nelle domande che vengono poste alle chatbot. Le best practices richiedono di non introdurre dati personali nelle sessioni di interazione con le chatbot, oppure di procedere a sostituire i dati reali con dati di fantasia (**anonimizzazione**).

Infine, affinché i cittadini siano consapevoli delle modalità con cui i loro dati possono essere utilizzati, è bene fornire apposite **informative** ed implementare procedure che consentano l'esercizio dei diritti.

UTILIZZO DEI MODELLI DI IA GENERATIVA E DIRITTO D'AUTORE

L'AI Act impone trasparenza nell'uso di contenuti generati da IA, obbligando a segnalare chiaramente se un contenuto sia artificiale e a documentare l'uso di opere protette per l'addestramento. Chi sviluppa applicazioni con IA generativa deve garantire la legittimità dei dati usati e prevenire violazioni di copyright tramite controlli sugli output. In tale contesto è opportuno adottare delle best practices su licenze, trasparenza, verifica umana e aggiornamento normativo.

AI Act e obblighi per gli utilizzatori dei contenuti creati con AI generativa

Com'è noto, l'Unione Europea ha approvato lo scorso anno una normativa sull'**intelligenza artificiale**. Per quanto riguarda i **modelli generativi**, ossia quelli utilizzati per creare testo, immagini, video ed in generale contenuti di vario tipo, il regolamento introduce requisiti di trasparenza ed utilizzo che toccano da vicino il tema dei contenuti creativi e del diritto d'autore.

Un punto chiave è l'**obbligo di informare gli utenti** quando interagiscono con un'IA. I sistemi come i **chatbot conversazionali** o gli **assistenti virtuali** devono far comprendere chiaramente agli utenti che non sono umani. Inoltre, l'AI Act prevede che alcuni contenuti generati dall'IA debbano essere espressamente etichettati come tali, in particolare per contenuti realistici che potrebbero essere confusi con situazioni reali – i cd. **deepfake** – ma l'obbligo vale anche per i testi interamente prodotti da macchina se divulgati come notizie od opere creative. Un utilizzatore ("deployer" nel gergo del regolamento) che utilizzi professionalmente un sistema di GenAI per creare contenuti da mostrare al pubblico ha, quindi, l'obbligo di **segnalare chiaramente** che si tratta di contenuto generato artificialmente e non creato direttamente dall'uomo.

Oltre alla trasparenza verso gli utenti finali, le norme impongono obblighi ai fornitori dei modelli generativi di documentare e rendere pubblico un riepilogo dei dati protetti da **copyright** utilizzati per l'addestramento.

In sintesi, l'AI Act crea un quadro di responsabilità condivisa: i provider di IA generativa devono garantire trasparenza sui dataset e controlli sui contenuti prodotti, mentre gli utilizzatori devono informare quando utilizzano contenuti generati dall'IA ed usare tali sistemi in modo conforme e responsabile.

Sviluppare applicazioni con IA generativa: aspetti critici per il diritto d'autore

Chi sviluppa applicazioni basate su IA generativa o le integra nei propri servizi, deve porre particolare attenzione agli aspetti relativi al diritto d'autore sotto vari profili. Un **primo punto** d'attenzione riguarda i **dataset di addestramento**: la raccolta e l'utilizzo dei contenuti usati a tale scopo deve essere legittima, ossia conforme alla Direttiva 2019/790/UE, in particolare secondo l'eccezione per il "**text and data mining**": l'art. 3 della Direttiva consente ad enti di ricerca di estrarre testi e dati da opere a cui hanno accesso legittimo per finalità scientifiche, e l'art. 4 estende (anche ai fini commerciali) la possibilità di *mining* di contenuti legalmente accessibili da chiunque, salvo che il titolare

dei diritti abbia espressamente esercitato l'opposizione a tale utilizzo (ad esempio tramite una nota o un flag "robots.txt" che vieta l'estrazione).

Un **secondo aspetto** concerne gli **output** generati dall'applicazione IA. Dal punto di vista dello sviluppatore (o dell'azienda che offre il servizio), occorre prevenire che l'IA produca risultati che costituiscano violazioni di copyright od altri illeciti implementando filtri e controlli sugli output: ad esempio, molti generatori di immagini hanno sistemi di verifica che impediscono di ottenere figure identiche ad opere famose o foto note.

Inoltre, è buona pratica includere nei contratti di utilizzo dell'applicazione clausole che informino l'utente dei possibili rischi: molte piattaforme dichiarano che gli output sono forniti **"as is"** e che l'utente è responsabile del loro utilizzo, consigliando di non pubblicare ciecamente i contenuti generati senza verifica. Dal lato opposto, è necessario disciplinare l'output in termini di proprietà intellettuale: se l'app genera un contenuto del tutto originale, l'utente finale potrebbe rivendicarne i diritti d'autore; diverse aziende tech hanno adottato precise politiche su tale aspetto: ad esempio OpenAI cede agli utenti i diritti sui testi generati dai loro *prompt* (così l'utente lo può usare commercialmente), mentre altri sistemi *open source* considerano gli output come privi di vincoli se non raggiungono originalità.

AI generativa e copyright: i punti di attenzione

Di seguito alcuni consigli per utilizzare le applicazioni di IA generativa minimizzando i rischi legati al diritto d'autore:

- **Utilizzare dati in modo legittimo:** prima di addestrare un modello o di fornire materiale ad un'IA, assicurarsi di avere i diritti necessari. Preferire *dataset* autorizzati, *open source* o sotto licenza adeguata, e rispettare eventuali indicazioni di *opt-out* dei titolari.
- **Trasparenza sull'origine dell'output:** quando si diffondono contenuti generati dall'IA, dichiararne l'origine.
- **Revisione umana e verifica:** non pubblicare od utilizzare ciecamente l'*output* di un'IA senza controllo. Implementare sempre una revisione da parte di un essere umano che conosca la materia.
- **Definire policy interne e formazione:** adottare linee guida sull'uso dell'IA generativa. Inoltre, è necessario formare i dipendenti ed i collaboratori.
- **Monitorare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale:** il panorama legale attorno all'IA è in rapido mutamento. Nuove sentenze e nuovi interventi legislativi possono ridefinire i confini leciti. È buona pratica rimanere aggiornati così da adeguare prontamente le proprie pratiche di sviluppo ed utilizzo dell'IA alle nuove regole od interpretazioni.

QUESITI PRATICI

L'ESONERO DALL'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA NON SI RIFLETTE SUGLI OBBLIGHI CU

La Certificazione Unica/2025 deve essere predisposta anche per i compensi dei lavoratori autonomi che non sono stati assoggettati a ritenuta in quanto inerenti a lavori che danno luogo a bonus edilizi e, quindi, oggetto di pagamento mediante "bonifico parlante" (e, quindi, con ritenuta a carico della banca ricevente)?

Se il soggetto beneficiario della detrazione è un soggetto sostituto di imposta secondo l'Agenzia delle Entrate, il professionista non deve operare alcuna **ritenuta d'acconto**, in quanto l'applicazione della ritenuta dell'11% operata dagli istituti di credito o dalla Posta

prevale sulle ritenute ordinarie applicate ai sensi dell'art. 23 e s. DPR 600/73, nella misura del 20% del compenso professionale richiesto. Infatti (Circ. AE n. 40/E/2010), per evitare che le imprese ed i professionisti, che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica, subiscano più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, dovrà essere applicata la sola ritenuta prevista dal DL 78/2010 (ritenuta dell'11% operata da banche o Poste).

L'esonero dall'applicazione della ritenuta non si riflette, però, sull'obbligo di **rilascio della Certificazione Unica**. Per **esigenze di controllo**, il sostituto (committente/cliente) è, comunque, tenuto a certificare i compensi corrisposti nell'anno precedente attraverso il modello CU, da trasmettere telematicamente all'Agenzia e da consegnare al percipiente entro i termini ordinari.

Sul tema, la Riforma fiscale ha esonerato esclusivamente i sostituti d'imposta dall'obbligo di rilascio della Certificazione Unica per contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio. Nel dettaglio, la disposizione citata ha introdotto un nuovo comma (il 6-septies) all'articolo 4 DPR 322/98, in materia di dichiarazione e di certificazioni dei sostituti d'imposta, volto ad esonerare i sostituti d'imposta al rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo nei confronti dei soggetti forfettari o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile.

AGEVOLABILI CON IL 4.0 ANCHE I MACCHINARI NON ANCORA PAGATI

Nel caso di un'azienda che ha acquistato macchinari 4.0 consegnati entro la scadenza del 30/11/2023 ma non pagati del tutto, si può utilizzare il credito 4.0 anche se non ha pagato a saldo i macchinari entro il 30/11/2023?

La normativa riguardante il credito d'imposta 4.0 richiede, tra le varie condizioni di ammissibilità, che gli investimenti siano effettuati negli intervalli temporali previsti dalle singole disposizioni normative nel tempo succedutesi con la facoltà di prenotare, previo versamento di un acconto, il relativo beneficio purché l'investimento sia effettuato entro un termine specifico. Così l'agevolazione attualmente in vigore è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato ed è riconosciuta per gli **investimenti** effettuati fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle **regole generali della competenza** previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Pertanto, non aver pagato completamente i macchinari agevolati **non ha effetti sul credito d'imposta 4.0**.

CESSIONE DI BENI RIQUALIFICATA IN CESSIONE D'AZIENDA: MODALITÀ DI RECUPERO IVA DA PARTE DEL CESSIONARIO

In caso di riqualificazione di un'operazione come non soggetta ad IVA, l'imposta indebitamente detratta può essere chiesta a rimborso direttamente all'Erario se risulta impossibile od eccessivamente difficile ottenerne la restituzione dalla controparte.

(C. Giust. UE 13 marzo 2025 C-640/23)

SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO ED INFEDELE DICHIARAZIONE: NON CUMULABILITÀ

La sanzione per infedele dichiarazione delle imposte dirette assorbe quella per la consequenziale violazione di insufficiente versamento.

(Cass. 18 febbraio 2025 n. 4187)

FALLIMENTO E CONTRATTO PRELIMINARE IMMOBILIARE: LE CONDIZIONI PER IL PRIVILEGIO

La Cassazione stabilisce a quali condizioni può essere riconosciuto al credito del promissario acquirente, che derivi dalla mancata esecuzione di un contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., il privilegio speciale sul bene immobile.

(Cass. 17 febbraio 2025 n. 4033)

LAVORATORE DISTACCATO ALL'ESTERO: REGIME CONVENZIONALE DI FAVORE

Laddove la permanenza del contribuente in Italia, lavoratore distaccato all'estero, sia dipesa da una situazione eccezionale ed imprevedibile, l'attività da egli prestata per il datore di lavoro estero in regime di remote working dovrà considerarsi come svolta all'estero.

(CGT II Lombardia 27 febbraio 2025 n. 589)

NEGARE IL CREDITO D'IMPOSTA VIOLA IL DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE

Nel caso di maturazione di un credito per imposte pagate all'estero, ritenere che l'omessa indicazione dello stesso nella c.d. dichiarazione di competenza determini la perdita del diritto, espone il contribuente ad una doppia imposizione.

(CGT II Lombardia 21 marzo 2025 n. 779)

VENDITA DI BENI SOCIALI A PREZZI INFERIORI: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORE

È confermata la condanna al risarcimento del danno a carico di due amministratori di società per aver venduto alcuni immobili sociali ad un prezzo significativamente inferiore a quello di mercato.

(Cass. 15 marzo 2025 n. 6925)

RESPONSABILITÀ 231: ASSOGGETTATE ANCHE LE SRL UNIPERSONALI

La Corte Suprema di Cassazione sancisce l'assoggettamento alla disciplina sulla responsabilità amministrativa anche delle società unipersonali a responsabilità limitata, denotandone la loro natura di soggetti giuridici autonomi.

(Cass. 9 marzo 2025 n. 10930)

FERMO AMMINISTRATIVO E PRESCRIZIONE DEL RIMBORSO IVA

Se il Fisco interpone un fermo amministrativo, il contestuale diritto al rimborso IVA non vede decorrere il termine di prescrizione, in quanto il provvedimento dell'amministrazione costituisce un impedimento all'esercizio del diritto ed avrà efficacia interruttiva della prescrizione.

(Cass. 18 marzo 2025 n. 7251)

SCADENZE DEL MESE

Scadenze dal 16 al 31 marzo 2025

17

MARZO

- Accise di febbraio: versamento
- Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE): invio al contribuente
- CU lavoro autonomo occasionale, provvigioni, redditi diversi, locazioni brevi
- CU lavoro dipendente
- Erogazioni liberali ETS per il Mod. 730/2025
- Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di febbraio
- Imposta sulle transazioni finanziarie di febbraio (Tobin tax): versamento
- IVA di febbraio: versamento
- Lavoro dipendente: versamento contributi INPS di marzo
- Locazioni brevi: versamento ritenute di febbraio
- Oneri detraibili/deducibili per il Mod. 730/2025
- Opzioni Superbonus per interventi 2024 e rate residue

- PREU: saldo annuale
- Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti condominiali: comunicazione anagrafe tributaria
- Ritenute effettuate a febbraio: versamento
- Saldo IVA annuale: versamento
- Spese scolastiche ed erogazioni liberali: opposizione all'utilizzo delle spese
- Split payment: versamento IVA di febbraio
- Tassa di concessione governativa libri sociali: versamento

24
MARZO

- CU lavoro autonomo occasionale, provvigioni, redditi diversi, locazioni brevi: tardiva senza sanzioni
- PREU: saldo gennaio-febbraio (I periodo contabile)

25
MARZO

- Trasmissione INTRASTAT: operazioni di febbraio

28
MARZO

- PREU: I acconto marzo-aprile (II periodo contabile)

31
MARZO

- Credito d'imposta quotazione PMI: spese 2024
- Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali 2025
- CU lavoro autonomo abituale
- Imposta sulle assicurazioni: premi e accessori incassati a febbraio
- INTRA 12: acquisti intra UE registrati a gennaio
- Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: febbraio
- Modello EAS: comunicazione
- Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria febbraio
- Ravvedimento degli anni 2018-2022 CPB: imposta sostitutiva
- Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° marzo: versamento
- Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di febbraio

Scadenze dal 1° al 15 aprile 2025

5

APRILE

- CU lavoro autonomo abituale tardiva senza sanzioni

10

APRILE

- ASD: domanda per accreditamento al 5 per mille per il 2025
- Enti ricerca scientifica, università e ricerca sanitaria: istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2025
- Operazioni in contanti legate al turismo: comunicazione soggetti mensili

14

APRILE

- PREU: II acconto marzo-aprile (II periodo contabile)

15

APRILE

- INTRA 12: ASD: annotazione corrispettivi e proventi di marzo
- Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di marzo: annotazione separata
- Documento riepilogativo fatture inferiori ad € 300 emesse a marzo: registrazione
- ENC: annotazione corrispettivi e proventi di marzo
- Fatture differite: cessioni di marzo

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

